

dal 1946



SEMINARI TECNICI DEL SABATO DI ESEB

AUDITORIUM ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA - VIA GARZETTA, 51 - BRESCIA

ISCRIZIONI ON LINE SU

www.esseb.it

28 NOVEMBRE DALLE ORE 9 ALLE ORE 13

LA CONCORRENZA NEL SETTORE EDILE:

**ATTIVITA' DI CANTIERE, APPALTI GENUINI, LAVORATORI AUTONOMI
E NUOVO DURC ON LINE**

ARGOMENTI TRATTATI:

- DISTINZIONE TRA PRESTAZIONI AUTONOME E SUBORDINATE
CIRCOLARE MLPS 16/2012
- IMPRESA ARTIGIANA AFFIDATARIA E VERIFICA IDONEITÀ
TECNICO PROFESSIONALE
- NOTA MINISTERIALE DEL 01/07/2015
APPLICAZIONE CCNL SETTORE EDILE
- IL NUOVO MODELLO DURC ON LINE

ATTI DEL CONVEGNO



INAIL
Direzione Regionale Lombardia



UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI BRESCIA
DICATAM

28 NOVEMBRE 2015

**LA CONCORRENZA NEL SETTORE EDILE: ATTIVITA' DI
CANTIERE, APPALTI GENUINI, LAVORATORI AUTONOMI
E NUOVO DURC ON LINE**

Atti del convegno

- Dott. Deldossi ing. Massimo: presidente ESEB
- Dott.ssa Laura Perino Russo - Dott. Salvatore Ulisse: Funzionari Ispettivi DTL BS - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Dott.ssa Paola Marchina: INAIL Brescia

SEMINARIO TECNICO DEL SABATO

28 Novembre 2015
Auditorium E.S.E.B

LA CONCORRENZA NEL SETTORE EDILE: ATTIVITA' DI CANTIERE, APPALTI GENUINI, LAVORATORI AUTONOMI e **NUOVO DURC ON LINE**



Dott. Deldossi Ing. Angelo

Presidente E.S.E.B. – Ente Sistema Edilizia Brescia

SEMINARIO TECNICO DEL SABATO – 28 Novembre 2015

INTRODUZIONE

DIFFUSA CRISI DELL'ECONOMIA LOCALE E DEL SETTORE EDILE

Recrudescenza di alcune forme di illegalità

Irregolarità ed elusione che non si credeva avessero cittadinanza nel panorama edilizio bresciano

STRETTA DEL CREDITO, DIMINUZIONE APPALTI PUBBLICI E PRIVATI ED UNA ESASPERATA E PAROSSITICA PRODUZIONE LEGISLATIVA

PRE-condizioni per le quali si generino i presupposti minimi per l'emergere dei più svariati fenomeni di concorrenza sleale



LA CONCORRENZA NEL SETTORE EDILE:
ATTIVITA' DI CANTIERE, APPALTI GENUINI, LAVORATORI AUTONOMI
e **NUOVO DURC ON LINE**

NUMERI EMBLEMATICI ed EVOCATIVI

ISCRIZIONI in Camera di Commercio a Brescia

5.600 imprese tipicamente edili
24.000 addetti

ISCRIZIONI in Cassa Edile a Brescia

2.700 imprese edili
15.000 addetti

Dati: CCAA di Brescia
30 Settembre 2015

???

.....MANCANO ALL'APPELLO.....

3.000 imprese edili
9.000 addetti

???



LA CONCORRENZA NEL SETTORE EDILE:
ATTIVITA' DI CANTIERE, APPALTI GENUINI, LAVORATORI AUTONOMI
e NUOVO DURCON LINE

NUMERI EMBLEMATICI ed EVOCATIVI

Notifiche preliminari previste dall'art. 99 del D.Lgs 81/2008

Dal Giugno 2015 ad oggi nella **provincia di Brescia...**

4.405 cantieri aperti

1.137 cantieri **NON** sono presenti imprese edili



LA CONCORRENZA NEL SETTORE EDILE:
ATTIVITA' DI CANTIERE, APPALTI GENUINI, LAVORATORI AUTONOMI
e NUOVO DURCON LINE

NUMERI EMBLEMATICI ed EVOCATIVI

Indagine condotta in E.S.E.B. Ente Sistema Edilizia Brescia

Analisi a campione di **50 cantieri visitati** nei quali è stata verificata la regolarità del cantiere dal punto di vista:

NOTIFICHE PRELIMINARI LAVORO AUTONOMO NON GENUINO

RISULTATI:

in **34 cantieri su 50** vi è la presenza di irregolarità **68%**

Di cui:

In **11 cantieri su 50** la notifica preliminare non riportava le imprese o gli autonomi presenti **22%**

in **10 cantieri su 50** vi è l'assenza totale di notifica preliminare **20%**

in **13 cantieri su 50** si è riscontrata la presenza di lavoro autonomo non genuino **26%**



LA CONCORRENZA NEL SETTORE EDILE:
ATTIVITA' DI CANTIERE, APPALTI GENUINI, LAVORATORI AUTONOMI
e **NUOVO DURCON LINE**

SITUAZIONE PRESENTE

Diffusa irregolarità che altera la concorrenza reale

Viene meno una connessione che dovrebbe essere pacifica

Chi esegue lavori edili **DEVE ESSERE UN'IMPRESA EDILE** che si comporta come tale sotto ogni aspetto, cioè deve avere una organizzazione e delle procedure che permettano ai lavoratori precedentemente specializzati, di costruire in sicurezza

.....NON SI FANNO COSTRUIRE CASE AI FORNAI.....



LA CONCORRENZA NEL SETTORE EDILE:
ATTIVITA' DI CANTIERE, APPALTI GENUINI, LAVORATORI AUTONOMI
e **NUOVO DURCON LINE**

CONSEGUENZE

Le conseguenze comuni ad ogni forma di alterazione della leale concorrenza sono:

- IMPRESE SANE SOFFRONO DI PIU' RISPETTO A QUELLE IRREGOLARI
- LE IMPRESE CHE NON SI SONO PIEGATE A LOGICHE PERVERSE SONO QUELLE CHE RISCHIANO DI USCIRE DAL MERCATO

...ed insieme a loro TUTTI I LAVORATORI CHE NE FANNO PARTE!!!



LA CONCORRENZA NEL SETTORE EDILE:
ATTIVITA' DI CANTIERE, APPALTI GENUINI, LAVORATORI AUTONOMI
e **NUOVO DURCON LINE**

CONSEGUENZE

Cosa comportano lo stravolgimento dei rapporti economici e concorrenziali ai lavoratori? E in cantiere?

- CONDIZIONI DI LAVORO ED IL DIRITTO DI UNA GIUSTA RETRIBUZIONE
All'origine di tutte le irregolarità vi sono le violazioni o le elusioni delle regole che normano i rapporti di lavoro ed in particolare le retribuzioni.
- CONDIZIONI DI SICUREZZA
Essendo tutti Lavoratori Autonomi, a chi spetta la gestione della Sicurezza?
- STANDARD QUALITATIVI DELLE OPERE
Se ognuno è concentrato su una piccola parte, pur essa fatta bene, siamo sicuri che l'opera intera sia esattamente la somma di tutte queste piccole parti?



LA CONCORRENZA NEL SETTORE EDILE:
ATTIVITA' DI CANTIERE, APPALTI GENUINI, LAVORATORI AUTONOMI
e **NUOVO DURCON LINE**

INCONTRO DI OGGI

Queste forme di irregolarità rischiano di consolidarsi come elemento strutturale del mercato delle costruzioni

E' giunto quindi il momento di iniziare a parlare ed affrontare senza falsi pudori

un problema che coinvolge tutti i presenti

- **Committenti - A.P. /R.U.P.**
- **Responsabili dei lavori**
- **Coordinatori**
- **Direttori dei Lavori**
- **Impresa generale**
- **Imprese affidatarie**



LA CONCORRENZA NEL SETTORE EDILE:
ATTIVITA' DI CANTIERE, APPALTI GENUINI, LAVORATORI AUTONOMI
e **NUOVO DURC ON LINE**

CONSEGUENZE PER I SOGGETTI COINVOLTI

- **Committenti-A.P./R.U.P.**
- **Responsabili dei lavori**
- **Coordinatori**
- **Direttori dei Lavori**
- **Impresa generale**
- **Imprese affidatarie**

CONSEGUENZE:

1. **RESPONSABILITA' SOLIDALE**

Pagamento da parte del Committente dei mancati contributi.

1. **VERIFICA TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE** (art.9 comma 9, lett.a D.Lgs 81/2008)

Si può dire di aver effettuato questo controllo se in cantiere ad eseguire le opere non vi è un'impresa edile?

SANZIONI PER I COMMITTENTI O PER I RESPONSABILI DEI LAVORI

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a5.260,80 euro (art. 157 comma1, lett.b)

3. **DURC** rilasciato senza l'intervento della cassa edile, quando l'impresa svolge lavori edili, Non può essere considerato valido

Sospensione del titolo abilitativo (art. 90 comma 10 D.Lgs 81/2008)



LA CONCORRENZA NEL SETTORE EDILE:
ATTIVITA' DI CANTIERE, APPALTI GENUINI, LAVORATORI AUTONOMI
e **NUOVO DURC ON LINE**

LA CONCORRENZA NEL SETTORE EDILE:
ATTIVITA' DI CANTIERE, APPALTI GENUINI, LAVORATORI AUTONOMI
e **NUOVO DURC ON LINE**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Dott. Deldossi Ing. Angelo
Presidente E.S.E.B. – Ente Sistema Edilizia Brescia



Seminari tecnici del sabato

La concorrenza sleale in edilizia

Dott.ssa Laura Perino - Dott. Salvatore Ulisse Russo
Funzionari Ispettivi DTL BS
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Brescia 28/11/2015

Argomenti trattati

- ▶ Contratti d'appalto: aspetti critici
- ▶ Distacco
- ▶ Distacco Comunitario
- ▶ Agenzie di somministrazione comunitarie
- ▶ Ingresso lavoratori extracomunitari ex art. 27 l. i D.lgs. 286/98
- ▶ Certificazione dei contratti

Dott.ssa Laura Perino

Appalto: strumento di organizzazione del lavoro d'impresa

Opzione dell'impresa:
«*make or buy*»

- ▶ **Make:** internalizzazione ed integrazione verticale somministrazione (artt. 20-28 D.lgs. 276/03) o distacco (art. 30 D.lgs. 276/03)
- ▶ **Buy:** esternalizzazione e disintegrazione verticale (trasferimento d'azienda o ramo d'azienda, appalto d'opera o servizi, nolo a caldo, subfornitura)

Nozione civilistica di appalto: art. 1655 c.c.

L'appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume
-Con organizzazione dei mezzi necessari
-Con gestione a proprio rischio
il compimento di un'opera od un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Oggetto: opera/servizio, prezzo

Causa: esternalizzazione dell'opera o del servizio

Forma: libera (scritta appalti pubblici)

Soggetti: appaltatore ed appaltante

Obbligazione di risultato: viene rapportata al conseguimento di un opera o compimento di un servizio

Nozione giuslavoristica di appalto art. 29 D.lgs. 276/03

Il contratto di appalto stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 cc si distingue dalla somministrazione di lavoro per:



l'organizzazione dei mezzi necessari che può anche risultare in relazione alle esigenze dell'opera o dei servizi dedotti in *contratto dall'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto*



l'assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore

- ▶ Il contratto di appalto ha per oggetto un «fare»
- ▶ Il contratto di somministrazione un «dare»

Gli appalti in edilizia possono caratterizzarsi per

Alta intensità di capitali e attrezzature
(ponteggio - gru - macchine movimento terra - centrale betonaggio ...)

Alta intensità di manodopera
(attività di tinteggiatura, decorazione, impermeabilizzazione ...)

Interpello MLPS n. 77/2009

La disponibilità del complesso delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività affidata in appalto non costituisce più (come avveniva con la legge 1369/1960) una presunzione assoluta di illiceità dell'appalto stesso

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 276/03 l'indagine non si concentra sul dato formale della proprietà degli strumenti di produzione, dato di per sé non decisivo, ma andrà **valutato l'assetto organizzativo complessivo dell'appalto**

Ad esempio

- ▶ Verifica sussistenza di un'adeguata regolazione economica dell'utilizzo dei mezzi oltre che congrua imputazione del costo della somministrazione di energia elettrica, gas, forza motrice qualora siano erogate da un unico impianto centralizzato
- ▶ Verifica delle particolari modalità di coordinamento tra le imprese interessate per escludere commistione/sovrapposizione delle due realtà organizzative, attenzione al tema delle interferenze, al rispetto degli standard di sicurezza previsti per attrezzature e dotazioni, adeguati strumenti per rendere evidente anche sul piano logistico la separazione tra fasi di lavorazione (si veda circolare 16/2012). Utilizzo del cronoprogramma, report del coordinatore della sicurezza, prescrizioni nei POS e nel PSC

Inversione del rischio d'impresa

Circolare MLPS 11 febbraio 2011

- ▶ I poteri di direzione del rapporto di lavoro da parte dell'appaltatore sono pressoché inesistenti e si limitano alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro, registrazione delle ore, elaborazione della busta paga, sostituzione di lavori assenti, invio di ulteriore forza lavoro su richiesta del committente.

Azzeramento del Rischio d'impresa inteso come possibilità di non riuscire a coprire tutti i costi dei macchinari, dei materiali e della manodopera impiegata rispetto al corrispettivo pattuito in considerazione del sopraggiungere di eventi in grado di far aumentare le spese da sostenere

Soglia di imprenditorialità minima

valutata attraverso un'adeguata verifica dell'idoneità tecnico professionale

- ▶ deficitaria esperienza nel settore di riferimento;
- ▶ diversità oggetto sociale rispetto ai lavori da eseguire;
- ▶ assenza di un sistema di sicurezza strutturato (DVR, visite mediche servizio di prevenzione e protezione, utilizzo adeguati DPI);
- ▶ assenza di personale con adeguata qualifica nell'organico aziendale e assenza di un referente;
- ▶ presenza di più della metà dei lavoratori con contratto part-time o forme atipiche di contratti di lavoro;
- ▶ possesso di adeguati corsi di formazione;
- ▶ impossibilità di distinguere l'oggetto del subappalto dall'oggetto del contratto principale con il committente.

Sanzioni

- ▶ Prescrizione a cessare l'appalto con le modalità riscontrate
- ▶ Applicazione articolo 18 D.lgs. 276/03 con sanzione per l'utilizzatore e il fornitore di euro 50 per giornata e per lavoratore
- ▶ Comunicazione al committente dei lavori
- ▶ Comunicazione agli enti previdenziali per eventuali evasioni contributive
- ▶ Eventuali diffide accertative per differenze retributive legate anche alla mancata iscrizione alla Cassa Edile

Responsabilità solidale

- ▶ **Art. 29, 2 comma, D.lgs. 276/03 (circ. 5/2001 e circ. 35/2013)** in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-appaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto
- ▶ La circolare **35/2013** conferma che la solidarietà si applica anche ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale di altri soggetti impiegati nell'appalto con diverse tipologie contrattuali (collaboratori a progetto e associati in partecipazione)
- ▶ **Eccezione alla solidarietà:** committente privato e contratti stipulati dalle PPAА di cui all'art. 1 D.lgs. 165/01
- ▶ Interpello 37/0007140 del 13/04/2012 **limite dei 2 anni** riguarda ogni singolo rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore e decorrono dalla fine del singolo sub-appalto e non dell'opera principale di cui costituiscono solo una fase

Articolo 26, commi 4 e 5, D.lgs. 81/08 *costi della sicurezza*

- ▶ Nullità del contratto di appalto (privato o pubblico) in caso di mancata indicazione nello stesso dei costi delle misure adottate per eliminare e/o ridurre i rischi interferenziali in materia di sicurezza
- ▶ L'imprenditore-committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali i lavoratori, non risulti indennizzato ad opera dell' INAIL (danni che comportano un'invalidità inferiore alla soglia minima indennizzabile o all'eventuale danno biologico «differenziale» calcolato secondo i criteri della responsabilità civile.
- ▶ Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici

Distacco (circ. MLPS n.3/2004 - circ. MLPS n. 28/05) Interpello 1/2001

Articolo 30 D.lgs. 276/03:

il distacco consiste in un atto organizzativo con cui il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una prestazione

► **Requisiti di legittimità:**

Interesse del distaccante: interesse specifico, concreto rilevante e deve persistere per tutta la durata del distacco. Secondo la circ. 3/2004 non può mai concretizzarsi in un mero interesse al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui.

Temporaneità il distacco non può essere definitivo

Svolgimento di una **determinata attività** nell'interesse del distaccante non può risolversi in un'assegnazione del lavoratore senza predeterminazione di mansioni

Adempimenti: Deve essere effettuata entro 5 giorni una comunicazione al centro per l'impiego della variazione e il lavoratore distaccato deve essere annotato su libro unico del distaccatario (Circ. MLPS 20/2008 e interpello 37/0004258 del 01.03.2012)

Eccezioni

- **Circ. 28/05** apre uno spiraglio alla legittimità del ricorso al distacco *per ovviare al ricorso ad UN AMMORTIZZATORE SOCIALE*. In tal caso l'interesse su cui si fonda il distacco è di tipo economico e non coinciderebbe tanto con un risparmio del costo del lavoro, **ma in un'esigenza di tutelare l'interesse dei lavoratori al mantenimento in servizio**.
- Ipotesi specifica di distacco prevista dall'art. 8 della legge 236/93: in caso di **accordo collettivo** è possibile ricorrere **al distacco come alternativa al licenziamento collettivo**. In tal caso attraverso il filtro sindacale l'autonomo interesse del distaccante può mancare perché ciò che legittima il distacco è l'interesse pubblico al mantenimento dei livelli occupazionali
- Ulteriore deroga è rappresentata dall'esistenza di un **contratto di rete** (contratto con cui 2 o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali al scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e competitiva (essenziale il programma di rete e forma vincolata atto pubblico o scrittura privata autenticata)

Sanzioni

- ▶ Prescrizione a cessare il distacco con le modalità riscontrate
 - ▶ Applicazione articolo 18 D.lgs. 276/03 con sanzione per l'utilizzatore e il fornitore di euro 50 per giornata e per lavoratore
 - ▶ Comunicazione agli enti previdenziali per eventuali evasioni contributive
 - ▶ Ripartizione degli obblighi di sicurezza nel distacco (Cass. Penale sez. IV sentenza n. 31300 del 22/07/2013). Art. 3, comma 6, del D.lgs. 81/08 : «tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di formare ed informare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato».
- GIURISPRUDENZA INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA**

Distacco comunitario (direttiva 96/71/CE, D.lgs. 72/2000. Reg. CEE 883/04, Com. Min. Lav. 13.04.2010)

Il distacco di un lavoratore può consistere nell'invio di un lavoratore all'estero per eseguire un'attività per conto dell'impresa distaccante per un periodo massimo di 24 mesi co le seguenti forme.

- ▶ Da parte di un'azienda avente sede in uno stato membro UE presso una filiale con sede in Italia
- ▶ Da parte di un'azienda di uno stato membro UE presso un'azienda italiana del medesimo gruppo
- ▶ Nell'ambito di un contratto commerciale stipulato con un'impresa italiana

In virtù dei regolamenti europei si applica una **deroga** al principio di territorialità con **permanenza del regime assicurativo del paese di origine**. Tale periodo è stato esteso da **12 a 24 mesi**. Le autorità previdenziali rilasciano **Modello A1** su richiesta lavoratore o datore

Distacco legittimo comunitario

Condizioni:

- ▶ L'impresa distaccante **deve svolgere attività economica** nel Paese di origine. Non deve essere stata costituita con scopo elusivo di fornire un centro di imputazione dei contratti di lavoro (fatturato pari almeno al 25% nello Stato di provenienza)
- ▶ Deve permanere **legame organico** tra lavoratore distaccato e impresa distaccante. Conservazione del potere disciplinare e direttivo
- ▶ Lavoratori già assunti dall'impresa nel Paese di origine che poi vengono distaccati. Il lavoratore può essere assunto per il distacco ma il lavoratore deve risultare **iscritto almeno da 1 mese nel regime assicurativo dello Stato di provenienza**
- ▶ In caso di superamento dei 24 mesi di distacco la richiesta di proroga è di competenza della Direzione Regionale INPS

Somministrazione transnazionale circ. MLPS n.14/2015

Ci sono Agenzie di somministrazione di Stati Membri dell'Unione Europea che propongono il ricorso a manodopera straniera con vantaggi economici. È davvero così?

La **somministrazione transnazionale** di lavoro è disciplinata dalla Direttiva 96/71/CE recepita dall'ordinamento italiano con il D.lgs. 72/2000 e dalla Direttiva 2014/67/UE e consiste nella possibilità per imprese fornitrici di lavoro temporaneo stabilite in uno Stato membro di distaccare dei lavoratori presso imprese utilizzatrici aventi sedi in Italia.

Si applica la disciplina comunitaria in materia di distacco nell'ambito di una prestazione di servizi

Requisiti di legittimità

- ▶ Non necessitano di autorizzazione ministeriale ex art. 4 D.lgs. 276/03 ma devono dimostrare di operare in forza di un provvedimento amministrativo rilasciato dalle competenti autorità dello stato di provenienza
- ▶ Sono esonerate dal versamento di deposito cauzionale e stipula garanzia fideiussoria se dimostrano di aver assolto ad analoghi obblighi nel paese di origine
- ▶ Applicazione di livelli minimi di condizioni di lavoro (tariffe minime salariali, durata orario di lavoro, ferie annuali, salute e sicurezza luoghi di lavoro) previste dalla legge del luogo ove si esegue la prestazione (*lex loci laboris*)
- ▶ Il Ministero con circ. 33/2010 ha chiarito che nella nozione di retribuzione vanno ricomprese tutte le erogazioni patrimoniali aventi causa nel rapporto di lavoro senza una comparazione per singola voce retributiva (scatti anzianità e indennità specifiche per il distacco).

continua

- ▶ Applicazione integrale della normativa in materia di salute e sicurezza con richiesta POS, PSC, visite mediche, corsi di formazione, consegna DPI
- ▶ Iscrizione alla Cassa Edile salvo che dimostrino l'esistenza di organo similare nello Stato di origine presso cui sono stati assolti i medesimi obblighi

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL PERSONALE ISPETTIVO (vademecum ministeriale):

- Contratto di somministrazione e autorizzazione amministrativa del Paese di stabilimento;
- Contratti di lavoro e documenti di riconoscimento lavoratori;
- Modelli A1 dei lavoratori interessati (che possono essere rilasciati anche durante il distacco - circ. Inps 99 del 21.07.2010 si applica la disciplina del distacco comunitario)
- Prospetti paga e tracciatura orario di lavoro
- Documentazione di sicurezza
- Documento che attesti regolarità contributiva (no autocertificazioni o bollettini postali)
- Fatture per capire ove viene svolta l'attività prevalente di fornitura

Imprese comunitarie e Cassa Edile

nota 11028 del 03/09/2007 e interpello 24/2007 interpello 6/2009

Imprese comunitarie che operano in Italia →

Obbligo di iscrizione a meno che dimostrino l'esistenza di tutele equivalenti nel Paese di origine:
FRANCIA-GERMANIA-AUSTRIA

Ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari per l'esecuzione di un appalto

- ▶ **Art 27 lett i) D.lgs. 286/98** e art. 40 DPR 334/2004 → ingresso fuori dai flussi
- ▶ Il **nulla osta** viene rilasciato dallo **sportello unico presso la Prefettura** per prestazioni oggetto di un contratto di appalto e per la durata dello stesso che non può mai eccedere i 2 anni
- ▶ Istanza presentata dall'impresa appaltante mediante compilazione **Modello M** direttamente sul sito del Ministero dell'interno. Poi lo sportello richiederà gli allegati: contratto di appalto, POS e comunicazione agli organismi comparativamente più rappresentativi del settore
- ▶ **In caso di rilascio del nulla osta la circ. 78/2001 prevede delle successive verifiche ispettive in corso d'opera**
- ▶ I nulla osta ex articolo 27 lett. i) D.lgs.286/98 non possono essere rinnovati o in caso di interruzione i lavoratori interessati non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro

Ingresso in Italia lavoratori extracomunitari stabilmente residenti in uno Stato Membro UE

- ▶ In tal caso si presenta sempre un'istanza sul sito del Ministero dell'Interno ma con un modello diverso e la procedura è semplificata
- ▶ La Questura effettua la verifica dell'assenza di condanne penali
- ▶ La DTL visualizza la richiesta ma non rilascia parere

Indici di interposizione

- ▶ Mancanza organizzazione aziendale
- ▶ Esercizio del potere direttivo committente
- ▶ Impiego di macchine capitali o attrezzature dell'appaltatore

Verifica regolare versamento contributi

- ▶ **Circ. 82/2000: principio di territorialità dell'obbligo assicurativo** ➔ se non esistono **convenzioni** in materia di sicurezza sociale con il Paese di origine gli stessi sono assoggettati al regime previdenziale italiano (principio di territorialità). **Si può richiedere il DURC e l'azienda deve iscriversi alla Cassa Edile.** (nota 06/02/2009 prot. 1713)
 - ▶ **Eccezione:** possibilità di proseguire con il regime assicurativo del Paese di provenienza per 12 mesi previa autorizzazione dell'autorità competente del Paese ospitante (INPS) **se previsto accordo bilaterale con condizioni diverse.**
- ➔ ad es. (Stati Uniti) parziale regolarità della contribuzione → apertura pos. INPS per differenze
- ❑ Convenzioni stipulate con Paesi dello spazio economico europeo: Islanda Principato del Liechtenstein e Norvegia
 - ❑ Paesi extra UE: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Isola del Capo, Jersey, Isole del Canale, Isola di Man, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Stati Uniti, Tunisia, Uruguay, Principato di Monaco, Venezuela e Svizzera

Certificazione dei contratti di lavoro

- ▶ La certificazione è uno strumento introdotto dal D.lgs. 276/03 per ridurre il contenzioso
- ▶ E' uno strumento volontario e fideifacente per le parti ed i terzi in ordine alla natura del rapporto di lavoro e dei suoi effetti
- ▶ La certificazione del contratto ha effetto non solo tra le parti ma anche verso i terzi in quanto la qualificazione del rapporto contenuta nella certificazione non può essere contestata dagli organi di vigilanza e permane sino a una eventuale sentenza giurisdizionale in senso contrario
- ▶ Ragionamento in parte diverso va sviluppato in riferimento alla certificazione del contratto di appalto, poiché gli effetti della certificazione sono limitati a quelli civili, amministrativi previdenziali o fiscali e non si estendono, né potrebbero, anche a quelli penali

**LA CONCORRENZA NEL SETTORE EDILE:
ATTIVITA' DI CANTIERE, APPALTI GENUINI,
LAVORATORI AUTONOMI**

Relatore:

Dott. Salvatore Ulisse Russo
Sabato 28 novembre 2015

**DISTINZIONE TRA PRESTAZIONI
AUTONOME E SUBORDINATE
CIRCOLARE MLPS 16/2012**

PREMESSA

2007 – operazione “10.000 cantieri”
1 lavoratore al nero ogni 1,5 cantieri = 1 lavoratore al nero ogni
6 lavoratori
Dimensione media imprese: 5
Autonomi per cantiere: 1



2012 – operazione “Mattoni sicuri”
1 lavoratore al nero ogni 10 cantieri = 1 lavoratore al nero ogni
28,5 lavoratori
Dimensione media imprese: 3
Autonomi per cantiere: 3,5

CHI SONO I LAVORATORI AUTONOMI?

Per lavoratore autonomo si intende, secondo l'art. 89 del D.lgs. 81/08, la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione

Persona fisica
Professionalità
Contributo
Autonomia

CHI SONO I LAVORATORI AUTONOMI?

Tuttavia nelle visure camerali non esiste l'indicazione di "lavoratore autonomo", ma si riscontra invece la dicitura "impresa individuale" cioè il soggetto imprenditore "singolo" che può avere o meno dipendenti.

I CONTRATTI DI RIFERIMENTO:

- **Contratto d'opera:** il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).
- **Contratto d'appalto:** l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).

CHI SONO I LAVORATORI AUTONOMI?

Il lavoratore autonomo oggetto dell'art. 89 comma 1 lettera d) del d.lgs. n.81/08 è rappresentato dall'impresa individuale che svolge la propria attività senza avvalersi di lavoratori dipendenti (nell'accezione ampia ed estesa contenuta all'art. 2 comma 1 lett. a) ed ancora, senza l'ausilio di soci o collaboratori di qualsiasi natura (nemmeno familiari).

OBBLIGHI E RIFERIMENTI AL LAVORATORE AUTONOMO

artt.20 comma 3 – 21 – 21 - 90 comma 9 – 92 – 94 - 100 comma 3 -124 – 138 – 152 (tesserino di riconoscimento, attrezzature di lavoro, l'idoneità tecnico-professionale, sanzioni)

IL PARERE DELLA CASSAZIONE

Con sentenza n. 9251 del 19 aprile 2010

la Cassazione ha affermato che l'elemento tipico che contraddistingue il lavoro subordinato dal lavoro autonomo, consiste nel fatto che il primo è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative

(specificità dell'incarico conferito -criteri distintivi sussidiari)

IL PARERE DELLA CASSAZIONE

Con sentenza n.8252 del 2 marzo 2011

la Sez. IV penale ha sancito che un lavoratore autonomo è tale se è fornito delle attrezzature e dell'organizzazione necessarie per "assumere il lavoro in appalto e svolgerlo in assoluta autonomia in mancanza della quale lo stesso è da considerarsi sostanzialmente quale lavoratore che opera alle dipendenze del committente".

(affiancamento del subappaltatore - interdipendenza dei lavori - ingerenza dell'appaltatore - precisa posizione di garanzia)

LA RIFORMA "FORNERO" – L. 28 GIUGNO 2012 N.92

L'art.26 modifica il d.lgs. n.276/03 inserendo l'art.69bis:

Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

- a) durata collaborazione;*
- b) corrispettivo collaborazione;*
- c) postazione fissa di lavoro presso.*

Esclusione presunzione

*MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ
ISPETTIVA*

**CIRCOLARE n. 16 del 4 luglio 2012
lavoratori autonomi - attività in cantiere -
indicazioni operative per il personale
ispettivo**

ATTIVITÀ ISPETTIVE NEL SETTORE EDILE

utilizzo improprio di “sedicenti” lavoratori autonomi che operano in cantiere del personale dipendente delle imprese stesse.

DATI ISTAT

Il numero di lavoratori autonomi che svolgono attività risulta superiore rispetto a quello della categoria dei lavoratori (n. 1.039.000 lavoratori autonomi a fronte di n. 986.000 lavoratori subordinati: riferimento anno 2011).

FINALITÀ

fornire indicazioni operative per l'attività di controllo dei cantieri riguardo all'utilizzo improprio di lavoratori autonomi

INDICI SINTOMATICI DI SUBORDINAZIONE

Gli indici sintomatici che possono far presumere un rapporto di lavoro autonomo non genuino, nelle attività di cantiere, sono essenzialmente tre:

- inadeguatezza della dotazione strumentale;
- monocommitenza;
- inserimento del lavoratore autonomo nell'esecuzione di fasi fondamentali del ciclo lavorativo

INADEGUATEZZA DELLA DOTAZIONE STRUMENTALE

- la nota suggerisce di accertare:
“il possesso o la disponibilità di una consistente dotazione strumentale (macchine e attrezzature da cui possa evincersi una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa” escludendo da ogni rilevanza il possesso della c.d. attrezzatura minuta, quali secchi, pale picconi ecc...) e suggerisce, a tale scopo, la verifica del registro dei beni ammortizzabili

LA MONOCOMMITTENZA

- concetto, ormai, chiarito dall'art. 69/bis del D.lgs. 276/03, introdotto dal D.L. 92/12:

la durata complessiva delle prestazioni del lavoratore autonomo a favore del medesimo committente, non deve superare gli 8 mesi nel corso di due anni successivi, e il corrispettivo derivante da tali prestazioni non deve superare l' 80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dall'autonomo nel corso di due anni consecutivi

ATTIVITÀ NORMALMENTE NON RICONDUCEBILI A PRESTAZIONI AUTONOME

- la nota ricostruisce anche i cicli lavorativi all'interno dei quali è facile individuare mansioni per il cui svolgimento è indispensabile una apposita cronoprogrammazione che assicuri il necessario coordinamento nell'esecuzione delle diverse fasi dell'opera.

I cicli lavorativi indicati sono quelli legati alla realizzazione di opere strutturali tradizionalmente eseguite da specifiche categorie di operai previste dal CCNL edilizia: muratori; manovali; carpentieri; ferraioli; operatori di macchine edili

L' ETERODIREZIONE

- Gli indici c.d. essenziali, di per sé qualificanti per definire la natura subordinata di una prestazione si sostanziano in un aspetto fondamentale: assoggettamento della prestazione al potere direttivo e disciplinare del creditore

Le conseguenze della riqualificazione quale lavoratore subordinato:

Imputazione del lavoratore "pseudoautonomo" al "committente" quale lavoratore subordinato a tutti gli effetti di legge

- Adempimento di tutti gli obblighi relativi all'assunzione ed al mantenimento del rapporto di lavoro subordinato sino alla cessazione dello stesso
- Adempimento di tutti gli in materia di sicurezza sul lavoro
- Conseguenze sanzionatorie – amministrative e penali – derivanti dal mancato adempimento spontaneo e nei termini.

*- IMPRESA ARTIGIANA
AFFIDATARIA E VERIFICA
IDONEITÀ TECNICO
PROFESSIONALE*

*L'Idoneità secondo la norma
art.89 c.1 lett.l)*

“possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.

Definizioni

Impresa affidataria Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Impresa esecutrice Impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali

Lavoratore autonomo Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione

La casistica

Impresa affidataria pura

Impresa affidataria ed esecutrice in proprio

Impresa affidataria, esecutrice e appaltante

Impresa esecutrice

Lavoratore autonomo

Perché non esegue l'opera ma è titolare del contratto

Perché esegue l'opera ed è titolare del contratto

Titolare del contratto, esegue parte dell'opera e ne subappalta il resto

Esegue l'opera in subappalto

Contribuisce all'opera con un affidamento

CHI E' L'ARTIGIANO?

L'Art. 2083 c.c.:

“Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.

LEGGE QUADRO N. 443/85

E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

L'UTILIZZO DEGLI ARTIGIANI

Lavoratore autonomo che assume un incarico affidatogli da una committenza ed è in grado di portarlo a termine autonomamente, con le proprie forze ed utilizzando proprie attrezzature. Situazione regolare

Il lavoratore autonomo, ingaggiato dall'impresa, agisce, in base a precisi indici rivelatori, da lavoratore subordinato nei confronti dell'impresa stessa.

Situazione irregolare. Presenza di lavoro subordinato. Obbligo d'assunzione da parte dell'impresa

Pluralità di lavoratori autonomi di cui solo uno tra questi ha assunto le obbligazioni contrattuali e gli altri operano, di fatto, con vincolo di subordinazione nei confronti del primo obbligato, in presenza o meno di contratto formale.

Situazione irregolare. Presenza di lavoro subordinato. Obbligo d'assunzione da parte del lavoratore autonomo preminente

L'UTILIZZO DEGLI ARTIGIANI

Pluralità di lavoratori autonomi ciascuno con un proprio contratto che ripartisce l'opera in singole lavorazioni evidentemente disgiunte. Situazione regolare se le singole lavorazioni sono chiaramente identificate nel contratto, sono disgiunte le une dalle altre e possono realmente essere realizzate in piena autonomia organizzativa

Pluralità di lavoratori autonomi, anche provvisti di un proprio contratto che ripartisce l'opera in singole lavorazioni disgiunte, ma che, nei fatti, operano in maniera unitaria ed organica, anche se in assenza dei vincoli di subordinazione Situazione irregolare. Presenza di società di fatto. Obblighi delle imprese

Pluralità di lavoratori autonomi, provvisti di un unico contratto, ma aggregati secondo le forme associative ammesse dalla legge. Si è sostanzialmente in presenza di un'impresa esecutrice e la situazione è da ritenersi regolare se viene dato pieno adempimento alle corrispondenti misure previste dal d.lgs. n.81/08.

L'aggregazione di artigiani

FONDAMENTALE E' LA VERIFICA DEL DURC

Cooperativa
d'artigiani

Sgravi fiscali
Possibilità di strutturarsi anche con dipendenti
Prevalenza d'artigiani

Autonomo che
assume altri
autonomi - forme
societarie

Libertà di operare anche individualmente
Pieno adempimento al T.U. e alla legislazione
sociale in materia di lavoro

Consorzio (o società
consortile) "esterno"
con scopo di acquisire
l'opera ed eseguirla in
modo unitario

il Consorzio agisce come una società. Il Datore di
Lavoro del Consorzio deve dare completa
attuazione al d.lgs. n.81/08 e realizza un POS
relativo alle lavorazioni oggetto dell'appalto

Assenza del DURC

Art.90 comma 10 del D. Lgs81/08: "... in assenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente".

IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE IMPRESA AFFIDATARIA

INTERPELLO N. 19/2010

È evidente quindi che il DURC vada verificato anche rispetto alle imprese affidatarie, ancorché non esecutrici, in quanto le stesse devono come minimo assolvere i compiti di cui all'art. 97 del D.lgs. n. 81/2008. La duplice richiesta del DURC ai due soggetti giuridici coinvolti nell'appalto (impresa affidataria e impresa esecutrice) è motivata proprio dalla circostanza che l'impresa affidataria, anche nel caso in cui voglia affidare i lavori in subappalto, deve comunque utilizzare del personale per l'assolvimento dei compiti di cui al predetto art. 97.

Un lavoratore autonomo può assumere il ruolo di impresa affidataria ?

Il ruolo di impresa affidataria deve essere ricoperto da imprese, con un datore di lavoro (e di conseguenza almeno un lavoratore), che abbiano una struttura tale da poter adempiere agli obblighi dell'art. 97.

L'impresa affidataria di un cantiere edile è obbligata a redigere il POS;

l'allegato XVII stabilisce che "Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97".

Un lavoratore autonomo può assumere il ruolo di impresa affidataria ?

si deve escludere che gli obblighi dell'art. 97 possano riguardare soggetti diversi rispetto al datore di lavoro (o al dirigente, ugualmente sanzionato) dell'impresa affidataria.

Il lavoratore autonomo potrebbe assumere tali obblighi ?
La risposta non può che essere negativa, poiché un lavoratore autonomo per definizione non può essere un datore di lavoro

Art. 96 comma 2 del D.lgs. n. 81/2008

L'accettazione del PSC e la redazione del POS costituiscono adempimenti delle disposizioni di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) (valutazione dei rischi) ed all'articolo 26 comma 1 lettera b) (informazione sui rischi presenti nell'ambiente nel quale vanno ad operare), nonché adempimenti delle disposizioni di cui all'articolo 26 comma 2 (cooperazione e coordinamento), comma 3 (valutazione dei rischi interferenziali e redazione del DUVRI) e comma 5 (stima dei costi della sicurezza).

Non corretta valutazione dell'idoneità tecnico professionale

In relazione alla non corretta valutazione dell'idoneità tecnico professionale del/i soggetti a cui è sono stati affidati i lavori è necessario procedere nei confronti del committente/responsabile dei lavori o dell'impresa affidataria ai sensi degli articoli 90 comma 9 lettera a) e 97 comma 1, prescrivendo l'affidamento della prosecuzione dei lavori ad un soggetto tecnicamente idoneo.

NOTA MINISTERIALE DEL
01/07/2015

APPLICAZIONE CCNL SETTORE
EDILE

Risposta Ministero del Lavoro alla lettera congiunta parti sociali

Un'impresa affidataria di lavori edili o prevalentemente edili è tenuta ad osservare, secondo il richiamo operato dall'art. 118, co. 6, del D.lgs. n. 163/2006, il contratto collettivo nazionale e territoriale di zona in vigore per lo specifico settore edile, osservando integralmente le disposizioni relative al trattamento economico e normativo in esso contenute

APPLICAZIONE CCNL SETTORE EDILE

Le imprese partecipanti all'appalto, a fronte di una stessa attività, qualificabile come edile, dedotta in misura prevalente nel disciplinare di gara, devono applicare il Ccnl edilizia

(cfr parere Anac n. 6 del 4 febbraio 2015)

L'IMPORTANZA DI TALE CHIARIMENTO

Garantire la leale concorrenza
tra le imprese, la parità di trattamento delle
stesse e una elevata qualità nelle
prestazioni richieste negli appalti

L'IMPORTANZA DI TALE CHIARIMENTO

Questo principio è applicabile sia in
relazione agli appalti pubblici, ove la non
corretta applicazione della Contrattazione
collettiva, è da considerarsi “anomalia
dell’offerta”, sia agli appalti privati.

Parere Anac n. 6 del 4 febbraio 2015).

“indipendentemente dal comparto di riferimento, le imprese che eseguono appalti di lavori pubblici sono anch'esse obbligate ad iscrivere i propri lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente”, non venendo in rilievo il CCNL in concreto applicato dall'impresa ma quello che la stessa dovrebbe applicare in ragione della natura delle prestazioni oggetto del contratto posto a base di gara

(Cfr. Deliberazione Avcp n.91 del 29.3.2007 e Parere Avcp n.83 del 30.5.2012);

Interpello n.18/2012 : obbligo di iscrizione alla Cassa Edile da parte di società che applicano il CCNL del settore metalmeccanico

“nel caso specifico di azienda che applica il CCNL metalmeccanico e che effettua lavorazioni tipiche di tale settore non sembrano sussistere obblighi di versamento alla Cassa Edile pur se contemporaneamente vengono svolti lavori edili che, presumibilmente, risultano connessi all'attività prevalente ma che risultano meramente accessori.”

La Nota Ministeriale 01/07/2015

“le imprese sono obbligate ad iscrivere i propri lavoratori alla Cassa Edile Territorialmente competente, quando l’oggetto dell’affidamento attiene in misura prevalente alla categoria delle opere rientranti fra le attività previste dal CCNL del settore edile”.

Appalti privati

All. X D.lgs 81/08 (“Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile.” Ad es: costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione...opere stradali...scavi, montaggio e smontaggio di prefabbricati...”),
“ necessità per l’impresa esecutrice di fornire una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato... oltre all’organico medio annuo,... corredato dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL ed alle Casse Edili”.

MANCATA APPLICAZIONE CCNL EDILI

Compiti del personale ispettivo:
Art. 7, Co. 1 lett. b), del D.lgs. n.124/2004



vigilanza sulla “corretta applicazione dei contratti e di accordi collettivi di lavoro”.
(cfr interpello n. 21/2009)

MANCATA APPLICAZIONE CCNL EDILI

l' accertamento da parte del personale ispettivo, di inosservanze ai precetti contrattuali collettivi, in genere, non determina in linea di massima l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative.... salve talune ipotesi individuate esplicitamente dal Legislatore (ad es. la violazione dell'art. 5, comma 5, D.lgs. n. 66/2003) e salva l'inosservanza di contratti collettivi *erga omnes*, di cui alla c.d. “Legge Vigorelli” (L. n.741/1959

MANCATA APPLICAZIONE CCNL EDILI

La vigilanza sui contratti collettivi di lavoro, di cui al citato art. 7, comma 1 lett. b), del D.lgs. n. 124/2004 trova il suo principale strumento attuativo nell'istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali disciplinata dall'art. 12 del medesimo Decreto

MANCATA APPLICAZIONE CCNL EDILI

art. 7, comma 1 lett. b), del D.lgs. n. 124/2004 : la previsione consente al personale ispettivo di diffidare il datore di lavoro a corrispondere direttamente al lavoratore le somme che risultino accertate quali crediti retributivi derivanti dalla corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro applicabili.

MANCATA APPLICAZIONE CCNL EDILI

la vigilanza di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 124/2004 può concentrarsi anche sulla corretta determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione, a norma dell'art. 1 del D.L. n. 338/1989, come convertito nella L. n. 389/1989.

L'iscrizione alla Cassa Edile

art 118, comma 6 Decreto legislativo 163/2006, (cd Codice dei Contratti Pubblici): "l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la CASSA EDILE"

art 90 Decreto legislativo 81/2008:

Il committente o il responsabile dei lavori.....chiede.....gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alla CASSA EDILE

Organismi paritetici

La nota, infine, rammenta i requisiti necessari per gli organismi bilaterali legittimati a svolgere le funzioni proprie individuate dal Testo Unico sulla Sicurezza

IL NUOVO DURC ON LINE

IL NUOVO DURC

Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva.

Quadro normativo:

Decreto legge 34 del 20 marzo 2014 (G.U. 66 del 20 marzo 2014), convertito, con modificazioni, dalla **legge 78 del 16 maggio 2014** (G.U. 114 del 19 maggio 2014), articolo 4 "Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva";

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione **30 gennaio 2015** "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)" (G.U. 125 del 1 giugno 2015);

Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 dell'8 giugno 2015, avente ad oggetto "D.M. 30 gennaio 2015 – DURC "on-line" – prime indicazioni operative".

Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva(artt. 1 e 6, co.2 del DM)

L'articolo 1 del decreto stabilisce che i soggetti abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del Durc ai sensi della vigente normativa, sono i seguenti:

- a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del Dpr 207/2010, vale a dire le amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltanti, ecc. nell'ambito dei contratti pubblici;
- b) gli Organismi di attestazione SOA;
- c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art.90, comma 9, del decreto legislativo 81/2008, in materia di verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del Dpr 445/2000;
- e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 185/2008 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge 66/2014. Il credito certificato può, infatti, validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo, comprovata da DURC aggiornato.

Modalità di verifica della regolarità contributiva (artt. 2, 4 e 6 del DM)



- Gli articoli 2 e 6 del decreto definiscono le modalità di verifica della regolarità contributiva attraverso il servizio "Durc On Line".
- In base al combinato disposto delle due norme, i soggetti abilitati possono verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse edili, tramite **un'unica interrogazione**, indicando **esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare**, secondo quanto già stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera b) del DL 34/2014.
- La classificazione ai fini previdenziali a cui si riferisce il decreto riguarda esclusivamente il codice statistico contributivo (c.s.c.) assegnato dall'Inps ai datori di lavoro operanti nell'edilizia, pertanto la verifica includerà la regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili se per il codice fiscale indicato è presente negli archivi di detto ente un c.s.c. edile.
- Per l'individuazione della competenza delle Casse edili, che finora era determinata in base al CCNL indicato in fase di richiesta del Durc, non può infatti essere utilizzata la classificazione tariffaria ai fini Inail, posto che il rischio assicurato in base alle vigenti tariffe dei premi si riferisce alle lavorazioni effettivamente esercitate, indipendentemente dal contratto applicato dall'impresa, dal tipo di soggetto assicurante e dalla codificazione ATECO a fini economici.

Requisiti di regolarità contributiva (art. 3 del DM)

- La verifica della regolarità in tempo reale riguarda **i pagamenti dovuti dall'impresa scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata**, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
 - I suddetti pagamenti comprendono tutte le somme dovute per premi ed accessori, incluse ad esempio quelle richieste a seguito di liquidazione di verbali ispettivi, riclassificazioni e simili.
 - Se la verifica riguarda un soggetto che al momento della richiesta risulta titolare solo di posizioni assicurative cessate, come specificato dal Ministero *"la risultanza dell'interrogazione restituirà l'informazione sulla regolarità avuto riguardo alla data fino alla quale l'impresa/il lavoratore autonomo ha operato"*.
 - La limitazione dell'oggetto della regolarità contributiva ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata sarà operativa dal 1 luglio 2015, con il rilascio del nuovo servizio "Durc On Line".
-
- *"La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge"*.

Contenuto del Durc On Line (art. 7 del DM)

- Il Durc On Line, in formato *pdf*, contiene i seguenti dati minimi, stabiliti dal decreto:
- a) *La denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica di regolarità contributiva.*
- b) *L' iscrizione all' Inps, all' Inail e, ove previsto, alle Casse edili.*
- Tale informazione è implicita nella dichiarazione di regolarità di cui al punto successivo, originata dall'esito positivo della verifica.
- Nel caso in cui il soggetto non risulti iscritto all'Inps o all'Inail, nella sezione del documento relativa all'ente interessato è riportato che il codice fiscale indicato "Non è iscritto".

					
Durc On Line					
Numero Protocollo	INAIL_11111	Data richiesta	26/11/2015	Scadenza validità	25/02/2016
Denominazione/ragione sociale	XXXXXXXXXX				
Codice fiscale	111111111				
Sede legale	VIA RIME XXXXX				

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

IN.P.S.
INAIL

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL, e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Pagina 1 di 1

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_111111	Data richiesta	20/11/2015	Scadenza validità	24/03/2016
Denominazione/ragione sociale	XXXXXXXXXX				
Codice fiscale	1111111111				
Sede legale	VIA ROMA XXXXX				

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

- INAIL
- I.N.P.S. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza alla stessa data dell'esame/aggiornamento degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

ALESSANDRIA, 24/09/2015

Oggetto: Invito a regolarizzare ai sensi dell'art. 4 del DM 30/1/2015.
 Richiesta n° -
 Istruttoria n° 6616
 Codice Ditta 4122616
 Codice Fiscale 01562510345

Dalle informazioni presenti nei nostri archivi risultano le irregolarità indicate analiticamente nell'allegato 1.

La invitiamo a regolarizzare la posizione entro 15 giorni dalla notifica del presente invito effettuando i pagamenti dovuti e/o presentando le denunce obbligatorie nonché a trasmettere all'indirizzo PEC della scrivente Sede ogni ulteriore elemento utile per l'esito positivo della verifica.

Si tiene a precisare inoltre: Prova Invito a Regolarizzare

Si ricorda che il versamento delle somme non iscritte a ruolo deve essere effettuato utilizzando il modello F24. Il versamento delle somme iscritte a ruolo deve essere effettuato con le modalità indicate nella sezione ISTRUZIONI DI PAGAMENTO della CARTELLA DI PAGAMENTO. Le ricevute di pagamento devono essere trasmesse via PEC alla scrivente Sede.

In caso di mancata regolarizzazione la risultanza negativa della verifica della regolarità contributiva con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità sarà comunicata ai soggetti che hanno richiesto la verifica stessa.

- Grazie per l'attenzione!

- INAIL Brescia